SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE ASSOCIAZIONI CONSUMATORI UTENTI ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2003 N.6 PER L'ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 7 COMMA 2 DECRETO DIRETTORIALE MIMIT 4 AGOSTO 2023 E DELL ART. 7 D.M. MISE 6 MAGGIO 2022 "RETE REGIONALE SPORTELLI DEL CONSUMATORE"

TRA

Regione Lombardia, nel prosieguo Regione, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – C.F. n. 80050050154 - P.IVA n. 12874720159, rappresentata in questo atto dal Dirigente della U.O Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali e comunicazione. della D.G. Sviluppo Economico, come delegato dalla

d.g.r.XII/ del 23/10/2023

Ε

Le associazioni consumatori/utenti componenti del C.R.C.U. e aderenti alla proposta Regionale relativa al finanziamento della rete regionale degli sportelli del consumatore per le annualità 2023/2024. In dettaglio:

ADICONSUM LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Christian Gambarelli; **AICON LOMBARDIA** nella persona del legale rappresentante pro tempore Maria Gugliotta;

ASSOUTENTI Lombardia nella persona del legale rappresentante pro tempore Massimo Ferrari;

CASA DEL CONSUMATORE APS nella persona del legale rappresentante pro tempore Giovanni Ferrari; **CITTADINANZATTIVA LOMBARDIA** nella persona del legale rappresentante pro tempore Daniele Bonsembiante:

CODACONS LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Maria Baffini;

CODICI LOMBRDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Davide Zanon;

CONFCONSUMATORI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro Palumbo;

FEDERCONSUMATORI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Antimo De Col;

MOVIMENTO CONSUMATORI NUOVO COMITATO REGIONALE LOMBARDO nella persona del legale rappresentante pro tempore Piero Pacchioli;

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Antonio Longo;

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Armando Golinucci;

UDICON LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Bruno Lagrotteria

- a) la legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'articolo 148 comma 1 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
- b) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero del Made in Italy) 6 maggio 2022 con cui sono state individuate le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli anni 2022 2024;
- c) l'articolo 7 comma 2 del già menzionato D.M. 6 maggio 2022 cui è stata assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica per il biennio 2023-2024 la somma di € 10.000.000,00 per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli aperti al consumatore;

d) il D.D. MIMIT 04 agosto 2023

- disciplina coerentemente con quanto previsto dal art. 7 comma 1 del DM 6 maggio 2022 i
 termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese
 sostenute dalle Regioni in relazione ai programmi per la realizzazione di iniziative volte a favorire
 l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da
 disposizioni regionali, nazionali ed europee.
- 2. Individua in capo alle Regioni la responsabilità per la realizzazione dei programmi proposti per il finanziamento, assicurando il conseguimento delle finalità di cui all'art. 7 del DM 6 maggio 2022
- 3. Individua in euro 1.389.167,91 i fondi destinati a Regione Lombardia per l'attuazione delle misure di cui al punto 1;
- 4. prevede che una quota non inferiore al 70% delle risorse individuate per ciascuna Regione sia destinato al finanziamento di sportelli per il consumatore in ambito regionale (linea A), mentre la quota residuale possa essere destinata anche ad altre iniziative individuate dalla regione sinergiche e funzionali alle attività degli sportelli aventi ad oggetto attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori, comprese attività di monitoraggio e comunicazione (linea B).
- 5. Prevede che le regioni trasmettano alla competente direzione del MIMIT la domanda di ammissione al finanziamento, unitamente alla richiesta di erogazione della prima quota, entro il 31 ottobre 2023;
- 6. Prevede che con la domanda di ammissione al finanziamento la Regione trasmetta la proposta regionale, l'atto della regione di approvazione della proposta, e altro atto in cui è formalizzata la consultazione dell'organo rappresentativo delle associazioni, ove presente, o altre modalità di consultazione ove non presente effettuata dalla Regione, lo schema di convenzione tra la Regione ed il soggetto attuatore/gestore.
- 7. stabilisce che le attività di ciascuna proposta, compresa la gestione degli sportelli del consumatore vengono realizzate dalle Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- 8. stabilisce che I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori e/o gestori sono regolati dalle Regioni

attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, per quanto riguarda la gestione degli sportelli, la previsione degli elementi di ripartizione del finanziamento, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese;

- e) In data 17 ottobre 2023 si è riunito il Comitato Regionale Consumatori Utenti, costituito dalle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui alla Legge Regionale n.6/2003, in tale seduta Regione Lombardia ha condiviso con le associazioni l'ipotesi di proposta da presentare al MIMIT in attuazione del D.M. 6 maggio 2022 e DM 4 agosto 2023
- f) la proposta Regionale prevede la presentazione di un progetto unitario, che coinvolga le associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui alla Legge Regionale n. 6/2003, rappresentate in seno al CRCU, prevede il finanziamento di almeno 48 sportelli ripartiti sull'intero territorio regionale, con presenza in ognuna delle 12 Province Lombarde. Al finanziamento degli sportelli (linea A) viene riservata una quota non inferiore al 70% del totale finanziamento attribuito a Regione Lombardia dal Ministero.
- g) le associazioni costituenti il Comitato con l'esclusione di Associazione Consumatori Utenti (ACU) Lega Consumatori, Altroconsumo, Casaconsum, hanno espresso il proprio assenso alla proposta condivisa da Regione Lombardia nella seduta del CRCU del 17 Ottobre 2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto e finalità)

La presente convenzione è finalizzata alla regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra Regione Lombardia e le Associazioni di consumatori/utenti riconosciute ai sensi della Legge Regionale n. 6/2003, in qualità di soggetti attuatori/gestori della proposta relativa al programma delle attività che Regione Lombardia intende presentare al MIMIT in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie individuate a favore di Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del D.D. MIMIT del 4 agosto 2023 e destinate all'attuazione di programmi per la realizzazione di iniziative a favore di consumatori ed utenti, volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli aperti ai consumatori.

Art. 2 (Attività da realizzare)

Per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni in qualità di soggetti attuatori/gestori si impegnano a garantire la presenza e l'operatività sul territorio regionale di almeno 48 sportelli per il consumatore come indicato nella proposta trasmessa al MIMIT, garantendo l'ubicazione di sportelli nel territorio di ciascuna delle 12 Province lombarde. Essi rappresenteranno sul territorio centri qualificati di assistenza gratuita per il cittadino consumatore e utente. Linea A

Parallelamente alle attività di assistenza le associazioni attueranno in via sussidiaria iniziative sinergiche e funzionali rispetto a quelle principali di sportello, comunque concernenti assistenza, educazione ed informazione a vantaggio dei consumatori comprese attività di comunicazione e monitoraggio. Linea B

Le attività concernenti la gestione e/o le attività principali di ciascuno sportello saranno gestite dalla singola associazione cui lo sportello fa riferimento, mentre le ulteriori attività sinergiche e funzionali rispetto alle attività principale di sportello saranno gestite dalle associazioni organizzate in Due

gruppi che vedranno come Capofila le associazioni Codici per il gruppo uno e Federconsumatori per il gruppo due.

Qualora nel corso della realizzazione delle attività vengano meno una o più associazioni di consumatori, la Regione - ferma rimanendo la destinazione minima del 70% delle risorse alla linea di attività A) - può aggiornare la proposta seguendo l'iter previsto in fase di presentazione della stessa.

Art. 3 (Contributo e modalità di erogazione)

Per la realizzazione delle suddette attività, Regione Lombardia erogherà a seguito di rendicontazione nelle modalità di cui al successivo art. 4 un contributo fino a euro 1.386.567,86 (al netto delle verifiche) di cui: una quota pari ad euro 973.100,00 per il finanziamento del funzionamento e delle attività attuate dagli sportelli del consumatore in ambito regionale, mentre la quota restante verrà erogata secondo le medesime modalità per il finanziamento di ulteriori attività assistenza, educazione ed informazione a vantaggio dei consumatori, comprese attività di monitoraggio e comunicazione, sinergiche e funzionali rispetto alle attività di sportello.

Ad ogni sportello non potrà essere destinata una quota di finanziamento superiore ai 30.000 euro Il contributo, subordinatamente all'effettivo trasferimento delle risorse da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Regione Lombardia, verrà erogato entro 30 gg dalla richiesta delle associazioni partecipanti in quattro quote e purché siano rispettati i parametri indicati:

N. TRANCHE	SCADENZA TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE	DETTAGLIO
1	10 gennaio 2023	rendicontazione libera.
2	20 marzο 2024**	Rendicontazione** complessiva (tranche 1+2) almeno fino al 50% delle risorse assegnate
	30 aprile 2024	SCADENZA RENDICONTAZIONE 50% REGIONE A MIMIT
3	02 luglio 2024	rendicontazione libera. Liquidazione di quanto rendicontato fino a massimo il 90%** del contributo complessivo
4	20 settembre 2024***	rendicontazione saldo** delle risorse.
	31 ottobre 2024	SCADENZA RENDICONTAZIONE SALDO REGIONE A MIMIT

^{**} per quanto concerne il personale sono ammesse le spese relative ai cedolini di marzo 2024 che saranno trasmessi appena disponibili e comunque entro il 20 aprile 2024

In caso di richiesta di anticipo tale richiesta è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, a favore della Regione Lombardia, a garanzia dell'anticipo concesso da erogare fino ad un massimo del 70% delle risorse assegnate. La fideiussione deve essere sottoscritta per un importo pari all'anticipo da liquidare e avere durata non

^{***} per quanto concerne il personale sono ammesse le spese relative ai cedolini di settembre 2024 che saranno trasmessi appena disponibili e comunque entro il 20 ottobre 2024

inferiore a 18 mesi. Erogazione dell'anticipo da parte di Regione entro 30 gg dal ricevimento della fidejussione o se successivo dal ricevimento dei fondi del MIMIT

ART. 4 (Spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
- a. spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;
- b. spese per acquisizione di servizi relativi a:
 - realizzazione di appositi programmi informatici per il mantenimento o l'aggiornamento di siti internet già esistenti, per la realizzazione o l'evoluzione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche;
 - iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
 - spese relative a consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto;
- c. spese di retribuzione del personale dipendente delle associazioni dei consumatori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta, non possono essere riconosciute quali spese di personale le prestazioni di lavoro autonomo;
- d. rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore.
- e. spese generali: tale voce ricomprende tutte quelle spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, buoni pasto del personale dipendente, copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie precedenti; Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 15% della quota totale di contributo

- 2. le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, comma 1, lett. A) del D.D. MIMIT 4 agosto 2023 sono ritenute ammissibili a decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e fino al 30 settembre 2024 mentre le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, comma 1, lett. B) sono ammissibili a decorrere dalla data di ammissione della proposta presentata da Regione Lombardia al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e fino al 30 settembre 2024 data di chiusura delle attività progettuali.
- 3. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori/gestori delle attività proposte devono essere direttamente imputabili alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui, superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 4. Non sono ammissibili spese di cui al comma 1 lettera c), limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettere a) e b) qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado.
- 5. È consentita la compensazione tra voci di spesa fino ad un massimo del 20% purché all'interno della medesima linea di attività.
- 6. L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore, per il personale dipendente, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.
- 7. In relazione ai costi del personale, le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
- 8. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: "realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l'utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022-pena la non ammissibilità delle spese suddette.

ART.5 (RENDICONTAZIONE)

1. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della

categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.

Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile una dicitura del seguente tenore: "Spesa relativa all'intervento del programma generale di intervento della Regione Lombardia con utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022-". Per le fatture digitali ed altri titoli di spesa nativi digitali, la dicitura deve essere riportata all'interno del titolo stesso.

- Per la linea A ciascuna associazione trasmette a Regione la rendicontazione delle attività e
 delle spese sostenute svolte nel periodo di riferimento come riportato nell'art 3. A pena di
 inammissibilità la rendicontazione dovrà pervenire ai competenti uffici regionali articolata
 per voci di spesa con i relativi documenti a corredo divisi in maniera specifica per ciascuna
 spesa di cui si richiede il riconoscimento.
- Per la linea B) Le associazioni Capofila trasmettono a Regione la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute svolte nel periodo di riferimento come riportato nell'ART. 3 A pena di inammissibilità la rendicontazione dovrà pervenire ai competenti uffici regionali articolata per voci di spesa con i relativi documenti a corredo divisi in maniera specifica per ciascuna spesa di cui si richiede il riconoscimento.
 Contestualmente alla rendicontazione viene trasmessa a Regione una relazione sulle attività
 - Contestualmente alla rendicontazione viene trasmessa a Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
- 2. Per entrambe le linee di finanziamento a pena di inammissibilità ciascuna associazione per gli sportelli di competenza ovvero l'associazione Capofila per le attività ex lettera B utilizzano il Modello/Modelli predisposti dal MIMIT per la rendicontazione da parte delle Regioni.
- 3. Qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella proposta approvata con DGRXII sia afferente le attività di sportello che le attività progettuali ex lettera B) andrà comunicata tempestivamente a Regione e sarà soggetta al nulla osta regionale.
- 4. I titoli di spesa in originale devono essere conservati per almeno cinque anni, fatti salvi maggiori obblighi di legge, presso il soggetto gestore/attuatore e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o degli organi preposti.
- 5. Unitamente ai modelli per la rendicontazione delle spese e delle attività sarà necessario trasmettere la dichiarazione ritenuta 4% e la dichiarazione insussistenza situazioni di conflitto secondo i modelli che Regione trasmetterà alle associazioni prima del termine previsto per la prima rendicontazione.

ART. 6 (IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia si impegna a fornire le indicazioni necessarie e gli adeguati supporti organizzativi necessari allo sviluppo dell'iniziativa ed a collaborare all'azione di comunicazione del progetto.

ART 7 (IMPEGNI DEI SOGGETTI ATTUATORI/GESTORI)

Le associazioni dei consumatori ed utenti in qualità di soggetti attuatori/gestori si impegnano a garantire l'apertura sul territorio regionale con presenza in ciascuna delle province lombarde di 48 sportelli del consumatore

Gli sportelli dovranno presentare i seguenti requisiti minimi:

- a. essere aperti al pubblico e liberamente accessibili dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
- b. i giorni di apertura non meno di 2 per sportello a settimana; gli orari di apertura non meno di 4 ore per giorno di apertura;
- c. accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
- d. numero telefonico e segreteria telefonica;
- e. identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
- f. gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore dello sportello.
- g. informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/2000;
- h. esclusività della sede dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre diverse associazioni dei consumatori, se non possibile altrimenti almeno limitatamente all'orario di apertura dello sportello; la distinzione deve essere chiaramente percepibile dal consumatore/utente;
- i. esposizione, all'esterno della sede di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea, a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
- j. registrazione del numero delle richieste e delle pratiche evase con i principali elementi identificativi;
- k. messa a disposizione del consumatore per la compilazione la modulistica diretta a rilevare il grado di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
- adeguata informazione, a decorrere almeno dalla data di apertura del primo sportello, sul sito della Regione e sui siti istituzionali dei soggetti attuatori/gestori dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del presente decreto;
- m. durata minima 12 mesi;

ART. 8 (CONTROLLI)

L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 13 del D.D. MIMIT 04 agosto 2023 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del personale impiegato per l'attività degli sportelli, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonea a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.

ART. 9 (FORO COMPETENTE)

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Milano.

ART.10 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs.101/2018, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della

stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del succitato Regolamento 2016/679.	